

(N. 2564)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1958 (V. Stampato n. 2827)

d'iniziativa dei deputati SALIZZONI; GOTELLI Angela e BADALONI Maria

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 MARZO 1958

Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

È istituito il ruolo speciale dei direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi presso le sedi di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Ai direttori di cui all'articolo precedente sono conferite le funzioni già esercitate dai direttori degli Istituti per ciechi in base all'articolo 46 del regolamento generale sulla

istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed attribuite quelle previste dalle disposizioni speciali in materia di educazione ed istruzione dei ciechi.

Dirigono:

- a) la scuola materna;
- b) la scuola elementare;
- c) le scuole per l'adempimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 32 della legge 29 agosto 1942, n. 1449.

Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Tenuto conto dei compiti educativi del convitto istituito per gli alunni delle scuole di cui all'articolo 2 dalla autonoma amministrazione dell'Ente presso cui funzionano le scuole predette, ai direttori di cui alla presente legge può essere affidata, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto che accoglie le scuole medesime, la direzione del convitto.

In tal caso essi svolgono le loro funzioni alle dipendenze del Consiglio di amministrazione ed hanno l'obbligo di abitare nell'istituto stesso.

Art. 4.

I direttori di cui all'articolo 1 partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo per gli argomenti riguardanti le loro funzioni.

Art. 5.

I posti di direttore di cui all'articolo 1 sono conferiti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 6 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal Provveditore agli studi competente, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato.

Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi, che siano laureati in filosofia o pedagogia o in lettere, o forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica, o di titolo equipollente, oppure maestri che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 337.

La Commissione giudicatrice è composta:

- 1) dal Provveditore agli studi competente che la presiede;
- 2) dal rappresentante legale dell'ente presso cui funziona la scuola interessata;
- 3) dal direttore della scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi;

4) da un professore titolare o libero docente di discipline filosofiche o pedagogiche, nominato dal rettore della locale o vicinore università;

5) dal rappresentante degli enti locali in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 6.

In deroga agli articoli precedenti:

a) la direzione del complesso scolastico funzionante presso la scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, compete al direttore della scuola statale medesima a norma dell'articolo 461 del regolamento generale, titolo IV, istruzione dei ciechi, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

b) nulla è innovato per quanto concerne i direttori degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi (Firenze, Napoli « Colosimo ») di cui all'articolo 15 del regio decreto 29 agosto 1949.

Art. 7.

I direttori titolari del posto di ruolo speciale di cui all'articolo 1 godono del trattamento giuridico ed economico dei direttori didattici.

Art. 8.

I direttori di ruolo di cui sopra possono essere trasferiti, a domanda, in altra delle sedi di cui alla tabella allegata, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 6, previo consenso dell'amministrazione dell'Ente presso cui funziona il complesso scolastico alla cui direzione aspirano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, eccettuati quelli di cui al precedente articolo, vengono sotto la stessa data inquadrati

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, purchè abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi.

Art. 10.

La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla seguente:

« a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, riportando qualifica non inferiore a "distinto" ».

Art. 11.

Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, in applicazione del precedente articolo 9, verrà riconosciuta — agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico — una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purchè la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo.

Detti direttori conserveranno a titolo personale il trattamento economico in godimento presso i rispettivi Istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, se esso risultasse più vantaggioso rispetto a quello stabilito dalla presente legge ed eventuali successive modificazioni. L'integrazione a titolo personale sarà a carico delle rispettive amministrazioni.

TABELLA DELLE SEDI DEI COMPLESSI SCOLASTICI PER CIECHI E DEI POSTI DEL RUOLO SPECIALE DEI DIRETTORI AD ESSI PREPOSTI.

Assisi	1
Cagliari	1
Catania	1
Firenze	1
Genova	1
Lecce	1
Milano	1
Napoli « Colosimo » . . .	1
Napoli « Martuscelli » . .	1
Padova (Reparto educazione e istruzione) . . .	1
Palermo	1
Reggio Emilia	1
Roma — Scuola di metodo .	—
Torino	1
Trieste	1